



CITTÀ DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

*Regolamento
per la classificazione,
la declassificazione e
la gestione delle strade
comunali e vicinali
di uso pubblico*

(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 29 aprile 2013)

REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE, LA DECLASSIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO

PARTE PRIMA

ART.1

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento definisce i principi e disciplina i criteri in base ai quali una strada, o porzione di questa, appartenente al territorio comunale di Squillace viene amministrativamente classificata strada comunale o vicinale di uso pubblico ex art. 2 D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii..
2. Il presente regolamento richiama i principi legislativi su cui è fondata la disciplina, fornisce le definizioni principali, l'ambito di applicazione e il fine ad esso demandato. Nel documento è tracciata anche l' istruttoria in base alla quale dare corso alla definizione del regime giuridico di una strada appartenente al territorio comunale, che tiene conto, oltre che dei riferimenti normativi di cui al successivo comma 3, anche delle sentenze e della giurisprudenza costante in materia (uso pubblico, usucapione, *dicatio ad patriam*, strade vicinali, etc.)
3. Il presente regolamento si basa sui seguenti riferimenti normativi:
 - a) D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.. (Nuovo Codice della Strada, NCS);
 - b) Legge Regionale 26 Aprile 1995, N. 32: (Norme in materia di classificazione strade non statali);
 - c) Legge 241/1990 e ss.mm.ii., Regolamento del Procedimento Amministrativo Comune di Squillace;
 - d) Codice Civile (in particolare artt. da 822 a 825);
 - e) Legge 2248/1865 allegato F;
 - f) Legge n. 126/58, art. 14.

ART.2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **Nuovo Codice delle Strada** (NCS): D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
 - b) **Strada**: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ai sensi dell' art. 3 del NCS il termine strada include ad esempio le aree su cui insistono rotatorie, intersezioni, nonché piste ciclabili in sede stradale; include altresì, oltre alla carreggiata, le fasce laterali ad essa esterne quali la banchina, il marciapiede e le aree di sosta. Include altresì i percorsi ciclopedonali di cui all'art.2 comma 3 lett.F-bis del NCS. Ai percorsi interni a parchi e giardini pubblici non si applica il NCS ed il presente Regolamento, ma lo specifico Regolamento del Verde Pubblico e Privato;
 - c) **Regime giuridico della strada** (ex commi 3,5,6,7 dell' art. 2 del D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.): nell' ambito territoriale del Comune di Squillace inquadra la generica strada, o porzione di essa, come *comunale* attestando così che l' area su cui insiste l' arco stradale ne possiede le principali caratteristiche: appartenenza al territorio comunale, proprietà comunale, compatibilità con gli strumenti urbanistici, rispondenza nelle mappe catastali, manutenzione a carico del Comune e uso pubblico non necessariamente tutte concomitanti. Alle strade appartenenti al territorio del Comune di Squillace, classificate da quest' ultimo come *strade comunali*, si applica il NCS;
 - d) **Uso pubblico**: (*di una strada*): diritto della collettività di persone gravante sull' area di proprietà privata destinata a strada quando questo è stato ed è goduto indiscriminatamente da tempo immemorabile dalla collettività medesima, ovvero per *dicatio ad patriam* o per intervenuta usucapione, ovvero diritto della collettività di persone gravante sull' area di proprietà pubblica o privata destinata a strada in forza di apposito provvedimento, o accordo, disposto dall' amministrazione proprietaria, ovvero diritto della

collettività di persone che grava su una strada di proprietà pubblica o privata in forza della necessità per la collettività di accedere ad un luogo di interesse pubblico (stazioni ferroviarie, tranviarie e automobilistiche, aeroporti, parchi, edifici con valenza pubblica ed ogni altra destinazione reputata a queste assimilabile), ovvero diritto della collettività di persone che grava su una strada di proprietà pubblica o privata in forza dell'uso pubblico già gravante sulle aree da questa collegate;

- e) **Strada comunale:** ai sensi dell'art.2 NCS, per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, sono definite **strade comunali:**
1. le strade extraurbane principali e secondarie e le strade extraurbane locali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale;
 2. le **strade** urbane di scorrimento e di quartiere, nonché le strade urbane locali e gli itinerari ciclopedonali (art. 2 comma 3 lett. F-bis del NCS), quando sono situate all'interno del centro abitato di Squillace. Le aree di proprietà comunale che, per caratteristiche geometriche ed andamento planialtimetrico dei luoghi, risultano destinate principalmente alla circolazione (transito e/o sosta) dei veicoli a motore dei privati cittadini frontisti, possono essere assimilabili, purchè presenti gli indici di uso pubblico, alle strade locali. Le strade private di uso pubblico poste all'interno del centro abitato (vedi art. 2 comma 7 NCS) sono assimilate alle strade comunali. Alle strade comunali come sopra definite si applica il NCS;
- f) **Strada vicinale:** (o poderale o di bonifica): strada privata posta fuori dal centro abitato, ad uso pubblico, in quanto idonea ad esempio a mettere in comunicazione tra loro tronchi di strade ordinarie, borgate, centri o case rurali, sulla quale, per scopi di generale interesse, si sia costituita una servitù di uso pubblico. Ai fini della classificazione, la strada vicinale è considerata alla stregua di una strada comunale, ai sensi dell'art.2 comma 6 lettera D del NCS, ed art. 1 L.R. 32/95 (con specifica annotazione nell'elenco, che trattasi di strada vicinale). Alle strade vicinali, come sopra definite, si applica il NCS. Sono escluse dalla definizione di strada vicinale, e conseguentemente dal campo di applicazione del NCS e del presente regolamento, le **strade** agrarie, dette anche vicinali private, in quanto strade poste fuori dal centro abitato costituite per l'uso comune, ma esclusivo di determinati proprietari conferenti; servono quindi solo ad essi e possono essere al servizio, non soltanto dei fondi antistanti, ma anche dei fondi in consecuzione.
- g) **Elenco delle Strade e delle Piazze Comunali** (ESPC): elenco contenente l'insieme di tutte le strade appartenenti al territorio del Comune di Squillace aventi la caratteristica di uso pubblico. Si da atto che l'elenco delle strade vicinali formato con Delibera del Podestà è in corso di revisione e aggiornamento, come disposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22/12/2010;
- h) **Classificazione/Declassificazione amministrativa delle strade comunali:** procedimento istruttorio in base al quale una strada o porzione di questa viene inclusa/esclusa dall'ESPC, ovvero viene definita o meno *strada comunale*. Nel merito la L.R. 26 Aprile 1995, n. 32 delega le "Amministrazioni" Comunali ad adottare i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade, mentre la classificazione segue quanto previsto dal D.Lvo 285 del 1992 e ss.mm.ii. (NCS);
- i) **Ufficio preposto alla gestione dell'istruttoria di classificazione o ufficio preposto:** attualmente la funzione risulta assegnata al Settore LL.PP. e l'ufficio comunale presiede alla gestione dei processi evidenziati negli articoli seguenti nelle forme e nei modi riportati nel presente regolamento;
- l) **Responsabile Unico del Procedimento** (RUP): figura responsabile dell'ufficio preposto alla gestione dell'istruttoria di classificazione degli archi stradali;
- m) **Istante:** soggetto pubblico o privato richiedente lo stato giuridico del generico arco stradale, ovvero soggetto pubblico o privato esponente la necessità di verifica ed eventuale aggiornamento dello stato giuridico del generico arco stradale (anche ufficio specialistico appartenente all'Ente);
- n) **Giunta Comunale:** organo dell'amministrazione comunale a cui è demandata, a norma dell'art.1 della Legge Regionale 26 Aprile 1995, N. 32, (Norme in materia di classificazione strade non statali), la facoltà di approvare le decisioni proposte dallo staff tecnico;
- o) **Regione Calabria:** organo di governo a cui è demandata, ai sensi della L32/95, l'onere di pubblicazione dei provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale e quindi la definizione dei termini per eventuali ricorsi;

ART. 3 FINALITA' E AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il Presente regolamento disciplina il processo di definizione del regime giuridico delle strade e piazze presenti nel territorio comunale, ivi incluse le strade vicinali.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le Autostrade, oltre alle Strade Statali, alle Strade Regionali e alle Strade Provinciali ove non sia previsto specifico accordo in tal senso tra Comune di Squillace e Ente proprietario della strada. Per queste strade spettano all' Ente proprietario diverso dal Comune di Squillace (A.N.A.S., Stato, Regione Calabria, Provincia di Catanzaro), le competenze previste dal NCS.
3. Ulteriori tipi di strada, quali ad esempio quelle di proprietà privata, che non possiedono le caratteristiche necessarie per essere definite **comunali**, quindi non iscrivibili nell' ESPC, rimangono soggette al regime giuridico, alle tutele e ai vincoli previsti dal Codice Civile.
4. Per le strade del territorio riconosciute *strade comunali* si applicano poteri e compiti dell' Ente proprietario così come definito all' art. 14 del NCS e questi ultimi sono esercitati dal Amministrazione Comunale. All' Amministrazione Comunale sono demandati anche i poteri di verifica e aggiornamento dell' ESPC ex L.R. 32/1995, ivi compresa la verifica della sussistenza delle condizioni per l' uso pubblico. I compiti di verifica e aggiornamento dell' ESPC, nonché di verifica dell' uso pubblico delle strade, sono attribuiti allo *staff tecnico per la classificazione delle strade e delle piazze comunali* (ST) il quale opera secondo i principi contenuti nella citata legislazione e nella costante giurisprudenza di merito. Tale funzione è espletata dallo staff tecnico tramite le specifiche competenze possedute dai Settori coinvolti e secondo modalità ed i tempi stabiliti dall' ufficio preposto alla gestione dell' istruttoria; nell' ambito dell' ufficio preposto è individuata la figura del RUP nel ruolo del responsabile.
5. Per le strade vicinali di uso pubblico si precisa che esse possono essere riconosciute tali solo se l'uso pubblico della strada deve essere effettivo ed è dimostrato dalla presenza di almeno i seguenti requisiti:
 - se non è cieca, se il transito ai non residenti non è vietato da cartelli o sbarre e se congiunge la suddetta ad altre strade comunali o provinciali;
 - il passaggio esercitato *iure servitutis publicae* da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale
 - la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via
 - un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile.

DECLASSAMENTI - PROCEDURA PER ISTANZA DI PARTE

- a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
 1. mappa catastale
 2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
 3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati con loro assenso alla declassificazione
 4. repertorio fotografico
 5. relazione circa le motivazione della richiesta di declassamento
- b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
 1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
 2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
- c) Delibera della Giunta Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni.

DECLASSAMENTI - PROCEDURA D'UFFICIO

- a) Esame del Servizio Tecnico con:

1. verifica se il tracciato risulta avere i presupposti per garantire l'uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza
 2. mappa catastale
 3. relazione circa le motivazioni del declassamento
- b) Delibera della Giunta Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni.

CLASSAMENTI - PROCEDURA PER ISTANZA DI PARTE

- a) Richiesta del cittadino proprietario di fondi contermini con i seguenti allegati:
1. mappa catastale
 2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
 3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati con loro assenso alla classificazione
 4. relazione circa le motivazioni della richiesta di classificazione
 5. relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità
 6. repertorio fotografico
- b) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
1. verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico
 2. verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
- c) Delibera della Giunta Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni.

CLASSAMENTI - PROCEDURA D'UFFICIO

- a) Esame preliminare del Servizio Tecnico con:
1. verifica se il tracciato risulta avere i presupposti per garantire l'uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza
 2. mappa catastale
 3. relazione circa le motivazioni del classamento
- b) Delibera della Giunta Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni.

AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, a condizione che la variazione del tracciato non sia peggiorativa, rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione pubblica della strada.
2. Ogni variazione del tracciato delle strade vicinali ad uso pubblico, anche non sostanziale, dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale.

ART. 4 CENTRI ABITATI

1. Tutte le viabilità ricomprese all'interno dei Centri abitati ove vi sia di fatto esercitato un diritto di uso pubblico sono equiparate alle strade "Comunali" così come disposto dall' art. 2 comma 7 del D.L. 285/92 con esclusione delle Strade Classificate Regionali e Provinciali.

ART. 5 NUOVE STRADE

1. Per le nuove viabilità realizzate da enti pubblici, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto. La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere autorizzata con permesso di costruire o denuncia d'inizio attività a seconda della tipologia dell'intervento e qualora venga richiesta la classificazione di strada Vicinale di uso pubblico, si segue la procedura definita al precedente art. 3 con l'aggiunta dei seguenti allegati all'istanza:

- Mappa catastale con relativi frazionamenti;
- Visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato stradale
- Contratti d'acquisto dei beni
- Relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;
- Collaudo statico di eventuali opere d'arte.

2. Ad avvenuta ultimazione della strada il Servizio Tecnico procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni il richiedente avvia la procedura per la classificazione quale strada vicinale secondo l'articolo --- del presente regolamento.

SECONDA PARTE

ART. 6

GESTIONE DELLE STRADE VICINALI E CONTRIBUTI

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, possono essere erogati contributi, in misura variabile dal 20% sino al 40% dell'importo netto della spesa, ai cittadini proprietari di fondi contermini e/o utenti delle stesse, preferibilmente riuniti in Consorzio a termini a norma dell'art. 14 della legge n. 126/58, e della legge n. 2248/1865 all. F (sezione IV – strade vicinali, artt. 51 -54).

2. Le opere di manutenzione **straordinaria** ammissibili a contributo dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento:

- ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi.
- ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento.
- ripristino muri a valle delle strade.
- asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche.
- modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche.

3. Le opere di manutenzione **ordinaria** ammesse a contributo potranno essere:

- riprese d'asfalti esistenti.
- ripristino ed esecuzione di fossette stradali e chiaviche.
- ripristino e consolidamento massicciata stradale.
- ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato.

4. L'Amministrazione potrà contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.

5. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, da effettuarsi per non più di due volte l'anno, verrà riconosciuto ai frontisti, con provvedimento del responsabile dell'ufficio, il contributo nella misura percentuale indicata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo e con le modalità di seguito riportate:

a) la o le richieste di contributo, indirizzate al Sindaco dovranno essere sottoscritte dal Rappresentante Legale del Consorzio o, se esso non è ancora costituito, da tutti i frontisti della strada vicinale interessata e presentate entro il 30 settembre;

b) la domanda di contributo deve essere corredata dal progetto esecutivo dell'intervento e dalla dimostrazione delle risorse finanziarie impegnate e disponibili a carico del Consorzio o dei frontisti, nella misura non inferiore al 60/80% della spesa preventivata;

c) gli interventi potranno essere eseguiti solo dopo che sono stati autorizzati con provvedimento dal responsabile dell'ufficio;

d) nella richiesta dovrà essere esplicitata la tipologia e le modalità dell'intervento che si intende eseguire, il preventivo di spesa nonché il nominativo del soggetto che rappresenterà, nei rapporti con l'Amministrazione Comunale i frontisti;

e) il responsabile dell'ufficio dovrà adottare il provvedimento di accoglimento e/o diniego della richiesta di contributo entro il 31 dicembre;

f) il responsabile dell'ufficio potrà chiedere integrazioni alla domanda di contributo una sola volta. Tali integrazioni dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di comunicazione agli interessati, della stessa.

6. Per gli interventi di manutenzione straordinaria:

a) l'entità del contributo indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale con apposito atto deliberativo deve intendersi come percentuale massima erogabile;

b) la percentuale del contributo sarà determinata in rapporto alla tipologia delle opere da eseguire e dalla loro corrispondenza all'interesse pubblico della manutenzione della strada;

c) la richiesta di contributo dovrà essere presentata per iscritto, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, indirizzata al Sindaco e sottoscritta da tutti i frontisti e da tutti coloro che utilizzano, anche in parte, la strada vicinale;

d) gli interventi potranno essere eseguiti solo dopo che gli stessi sono stati autorizzati con provvedimento del responsabile dell'ufficio;

e) alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnica con indicazione delle modalità e con i termini di inizio e fine lavori;
 - planimetria dei luoghi;
 - progetto esecutivo;
 - perizia di spesa dettagliata;
 - dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale del Consorzio o da tutti i frontisti e dagli utilizzatori in tutto ed in parte della strada, con firme autenticate, con la quale essi si impegnano incondizionatamente ad assumere a loro esclusivo carico la quota dell'onere finanziario per la realizzazione dell'intervento non coperto dal contributo dell'Amministrazione Comunale;

f) il responsabile dell'ufficio potrà chiedere integrazioni alla domanda di contributo una sola volta. Tali integrazioni dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di comunicazione agli interessati, della stessa;

g) il provvedimento finale del procedimento, di competenza del responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici, dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di trasmissione allo stesso della delibera di Giunta.

7. Alla Giunta Comunale è attribuita la decisione di accogliere o respingere la domanda di contributo per i seguenti motivi:

a) se le disponibilità finanziarie del Bilancio di riferimento sono esigue o inesistenti, anche in rapporto alle domande presentate.

b) se le richieste di contributo non sono sottoscritte dal Rappresentante legale del Consorzio o da tutti i frontisti e per la sola manutenzione straordinaria da tutti coloro che utilizzano la strada vicinale;

c) se le opere che si intendono eseguire non trovano rispondenza nell'interesse pubblico della manutenzione straordinaria della strada;

8. Qualora fosse constatata, dai competenti uffici comunali, lo stato di cattiva manutenzione e/o la pericolosità delle strade vicinali di interesse pubblico, il Comune adotterà tutti i provvedimenti necessari

perché i frontisti e gli altri soggetti interessati provvedano ad eliminare la situazione di pericolo e ad eseguire le opere indispensabili per garantirne la percorribilità.

L'esecuzione da parte dei frontisti di quanto non previsto dal Regolamento comunale avente ad oggetto "La concessione di contributi a privati per le spese di manutenzione delle strade vicinali" potrà essere oggetto di contributo da parte del Comune nell'entità che verrà stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale. La differenza tra la spesa necessaria e quella del contributo erogabile sarà a carico dei frontisti nei confronti dei quali l'Amministrazione potrà procedere anche con la riscossione coattiva.

ART. 7

INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

1. In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 sostenendone la spesa per un importo da stabilirsi tra il 20% e il 40% del totale importo (escluso IVA), rivalendosi sui frontisti per la restante quota.

ART. 8

SEGNALETICA

1. Per tutte le strade vicinali di uso pubblico il Comune provvederà alla apposizione e manutenzione della segnaletica verticale.

ART. 9

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Nelle strade vicinali come disciplinate dal presente regolamento, che ricadono fuori dei centri urbani, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Le spese di cui sopra andranno a concorrere a formare la quota massima, spettante all'amministrazione comunale come previsto dal precedente art. 5 del presente regolamento.

ART. 10

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. - -- del presente regolamento, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni. Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al SINDACO - Settore polizia Municipale di questo Comune utilizzando l'apposito modello (**Allegato A**) predisposto contenente le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere.

3. Il Servizio Tecnico completerà la suddetta richiesta con un proprio parere tecnico e successivamente provvederà a trasmettere l'intera pratica al Servizio Polizia Municipale per il rilascio della autorizzazione richiesta, previo versamento di un deposito cauzionale, la cui misura sarà fissata dalla Giunta Comunale. La suddetta autorizzazione ha validità pari a mesi 3 dalla data del rilascio e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

ART. 11

OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 10 del presente regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue pertinenze.

2. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Municipale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, il Servizio Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.

3.

Allegato A

**AL SINDACO
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Municipio 1
88069 SQUILLACE**

**OGGETTO: Richiesta autorizzazione al transito in deroga alle limitazioni vigenti in via _____
_____.**

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

con la presente sono a chiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai divieti istituiti nella strada vicinale per i seguenti autocarri:

Marca/tipo _____ Targa _____ Portata (T) _____

A tale proposito dichiara:

- che il suddetto transito è reso necessario al fine di raggiungere il fondo _____ di cui è _____ (1);
- di aver versato presso la Tesoreria Comunale di Squillace la somma di € _____ quale deposito cauzionale, di cui all'art. del Reg. Com. sulla gestione delle strade vicinale di uso pubblico, come da ricevuta che allego.
- Che il transito interessa un tratto della suddetta via pari a metri _____.

Squillace, li _____

Il Richiedente

(1) indicare se trattasi di proprietà o altro diritto reale vantato sul fondo da raggiungere